

Addì 27 luglio 1998, in Roma

tra

LA FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, in rappresentanza di:

- ASSOGOMMA
- UNIONPLAST
- A.I.R.P.
- ASSORIMAP

e

LA FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI CHIMICI - FULC
(FILCEA CGIL, FLERICA CISL, UILCER UIL)

in applicazione di quanto previsto in materia di previdenza complementare dal CCNL 30 marzo 1996 per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e dell'industria delle materie plastiche (nel prosieguo denominato CCNL) e dall'Accordo di rinnovo 9 aprile 1998, riportati rispettivamente all'appendice 1 e 2 del presente verbale

si conviene quanto segue:

1) ISTITUZIONE, NATURA E SCOPO

Le Parti concordano di istituire il FONDO GOMMA PLASTICA, Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e delle industrie delle materie plastiche (nel prosieguo denominato FONDO), a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale.

Il FONDO erogherà trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, fornendo prestazioni pensionistiche sia in forma di rendita vitalizia che di capitale.

Il FONDO sarà costituito sottoforma di associazione riconosciuta ai sensi dell'art.12 e seguenti del codice civile ed il suo funzionamento sarà regolato dall'emanando Statuto, in conformità alle previsioni del presente Accordo oltrechè alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.124/1993 ed agli altri provvedimenti ed orientamenti in materia di fondi pensione

2) SOCI DEL FONDO

L'adesione individuale al FONDO è volontaria ed avverrà secondo le modalità e con l'assolvimento degli obblighi previsti dallo Statuto. Potranno associarsi al FONDO:

- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL;
- i dipendenti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie dei CCNL interessati;
- le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati.

Saranno comunque soci del FONDO i titolari del diritto alle prestazioni pensionistiche previste nel presente Accordo.

In presenza di contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano l'adesione al FONDO ed alle condizioni statutariamente previste, potranno essere associati anche i lavoratori e le aziende i cui rapporti contrattuali siano regolati da contratti diversi da quello della gomma-plastica, ma comunque stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, i cui settori vengono di seguito elencati:

- ceramica, chimica, concia, energia, petrolio privato, vetro, artigiano (ceramica, chimica, concia, gomma-plastica e vetro)

Sulla base di specifici accordi aziendali ed alle condizioni che saranno previste dallo Statuto, potranno inoltre aderire al FONDO anche i lavoratori e le rispettive aziende appartenenti a settori merceologici, anche diversi da quelli indicati ai precedenti punti, comunque controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da imprese associate al FONDO.

3) ORGANI DEL FONDO

Lo Statuto del Fondo prevederà i seguenti organi:

- Assemblea dei Rappresentati ("Assemblea");
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei Revisori.

La composizione degli organi del Fondo pensione dovrà rispettare il principio di pariteticità

Assemblea

L'Assemblea sarà formata da 40 componenti soci e cioè da 20 lavoratori eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e 20 aziende elette in rappresentanza delle imprese associate.

La rappresentanza nell'Assemblea dei lavoratori e delle imprese aderenti sarà costituita su base elettiva, mediante un meccanismo di voto di lista, che sarà disciplinato dal Regolamento elettorale. Le prime elezioni verranno indette raggiunto un numero minimo di 20.000 lavoratori aderenti.

L'Assemblea eleggerà i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i componenti il Collegio dei Revisori.

Lo Statuto stabilirà tra l'altro le modalità di convocazione dell'Assemblea, i quorum necessari per la validità delle decisioni e le materie di competenza.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione sarà costituito da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e altrettanti in rappresentanza dei lavoratori aderenti al FONDO. Nel caso di estensione del FONDO nelle fattispecie di cui al punto 2, il suddetto numero potrà essere elevato dall'Assemblea sino a 16 membri, eletti sempre pariteticamente dalle due componenti, imprese e lavoratori, costituenti l'Assemblea.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dai decreti attuativi del D.lgs.124/93

I componenti il Consiglio di Amministrazione saranno eletti dall'Assemblea con il meccanismo del voto di lista, secondo le previsioni del Regolamento elettorale.

Lo Statuto del Fondo stabilirà i compiti del Consiglio di Amministrazione ed i quorum necessari per le sue deliberazioni, prevedendo che le decisioni relative alla scelta dei soggetti gestori delle risorse del Fondo, del gestore amministrativo e della banca depositaria, nonché quelle relative alle proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea vengano assunte con voto favorevole dei 2/3 dei membri.

Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del FONDO; scelti rispettivamente e a turno tra i rappresentanti delle imprese ed i rappresentanti dei lavoratori soci componenti il Consiglio.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori sarà composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà dei quali in rappresentanza delle imprese ed altrettanti in rappresentanza dei lavoratori aderenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori eletto nell'ambito dei componenti il Collegio dovrà, di volta in volta, appartenere alla rappresentanza che non avrà espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione del fondo pensione.

4) CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI FONDATRICI

Le Parti convengono di istituire successivamente alla nomina della prima Assemblea, la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, formata su base paritetica dai rappresentanti dell'Organizzazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. La Consulta, che sarà prevista dallo Statuto, è informata delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può fornire allo stesso il proprio parere, comunque non vincolante, in ordine agli indirizzi generali del FONDO.

5) CONTRIBUZIONE E SPESE

Al finanziamento del FONDO concorreranno sia i lavoratori che le imprese aderenti, nella misura di seguito indicata:

a) con riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:

- 1,06% a carico del lavoratore;
- 1,06% a carico dell'impresa.

b) con riferimento alla quota di TFR maturata nell'anno:

- 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n.124/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori

Lo Statuto prevederà la facoltà per il singolo lavoratore aderente di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra riportati.

L'eventuale modifica del livello delle contribuzioni può essere definita solo a livello di contratto collettivo nazionale ed in ogni caso non prima che siano decorsi due anni dalla data di inizio dell'operatività del FONDO.

Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente, nell'ambito della contribuzione di cui al punto a), l'ammontare della quota destinata al finanziamento delle spese dell'organizzazione del Fondo pensione e delle sue attività di servizio e di assistenza; tale quota non potrà in ogni caso essere complessivamente superiore allo 0,12% dell'ammontare delle retribuzioni ai fini del TFR.

6) IMPIEGO DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie del FONDO saranno investite secondo i criteri previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 124/1993 e dal Decreto Minterosoro ed integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dal suddetto decreto legislativo.

In coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministero del Tesoro, lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.

La convenzione di gestione, oltre alle linee di indirizzo dell'attività, prevederà, tra l'altro, le modalità con le quali esse potranno essere modificate, nonché i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il FONDO potrà gestire le risorse finanziarie producendo un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti (gestione monocomparto) oppure differenziando i profili di rischio-rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

7) PRESTAZIONI

Il Fondo fornirà prestazioni di vecchiaia e di anzianità sotto forma di rendita vitalizia al momento della maturazione del diritto al trattamento di pensione pubblica, sulla base dei requisiti fissati dall'art. 7 del D.Lgs. n.124/1993. Il titolare della prestazione pensionistica complementare avrà la facoltà di chiedere la liquidazione della stessa in capitale nei limiti fissati dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 124/1993.

Lo Statuto prevederà che i lavoratori aderenti al Fondo pensione potranno accedere alle prestazioni pensionistiche:

- per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio, con un minimo di 10 anni di associazione al FONDO;
- per anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante l'associazione al FONDO, nel concorso del requisito di almeno 20 anni di associazione e di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio.

Il Fondo pensione si convenzionerà con imprese assicurative al fine della erogazione di prestazioni pensionistiche complementari sotto forma di rendita vitalizia.

Lo Statuto prevederà inoltre, la possibilità di richiedere eventuali anticipazioni sulla quota di TFR accumulato, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs n. 124/1993. Le richieste di anticipazioni saranno accolte entro un limite complessivo annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione anche in rapporto all'ammontare complessivo delle risorse provenienti dal TFR.

8) TRASFERIMENTO DAL FONDO E RISCATTO

Al di là delle prestazioni di cui al precedente punto 7), lo Statuto consentirà le opzioni di seguito previste alle condizioni indicate caso per caso:

- a) richiesta di trasferimento presso altro fondo pensione complementare in relazione a nuova attività del lavoratore (nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente);
- b) richiesta di trasferimento della posizione maturata ad un fondo pensione aperto. In tal caso il trasferimento della posizione non potrà avere luogo durante i primi 5 anni di vita del FONDO e, successivamente a tale limite, non prima che siano trascorsi 3 anni di appartenenza al FONDO medesimo;
- c) riscatto della posizione. In questa circostanza, la posizione maturata presso il FONDO potrà essere riscattata entro 6 mesi, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del lavoratore ovvero, in caso di morte dello stesso, dagli aventi causa ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

9) TRASFERIMENTO AL FONDO

Lo Statuto consentirà il trasferimento al FONDO delle posizioni individuali di lavoratori già partecipanti ad altri fondi pensione che, assunti con contratto a tempo indeterminato dalle imprese cui si applica il CCNL, si saranno avvalsi della facoltà di trasferimento per via del mutamento dell'attività lavorativa.

Per il conseguimento delle prestazioni di cui al precedente punto 7), ai fini dell'anzianità utile di partecipazione al FONDO, si considerano anche i periodi di adesione ad altre forme pensionistiche complementari.

10) CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Lo Statuto disciplinerà la cessazione della contribuzione per i casi di:

- a) cessazione del rapporto di lavoro ovvero promozione a dirigente.
- b) rinuncia all'associazione al FONDO non riconducibile al caso precedente.

11) FASE TRANSITORIA

Consiglio di Amministrazione provvisorio

All'atto della costituzione del FONDO, le Parti provvederanno alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Provvisorio, composti in via paritetica rispettivamente di 6 e 2 componenti, i quali resteranno in carica fino alla nomina dei componenti degli Organi statutari da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione Provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ad espletare le formalità necessarie preliminari alla richiesta di autorizzazione all'attività del Fondo pensione e presenterà la documentazione necessaria al Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale ed alla Commissione di Vigilanza. Provvederà inoltre, ad indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea.

Per far fronte alle spese necessarie alla costituzione ed all'avvio del FONDO viene stabilito un importo una tantum pari a:

- £. 7.000 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare al momento dell'iscrizione;
- £. 7.000 a carico delle aziende che applicano il CCNL 30 marzo 1996 per ciascun dipendente in forza alla data di costituzione del FONDO, da versarsi al FONDO stesso entro 30 giorni dalla sua costituzione.

12) NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.124/1993 ed ai provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento.

Le Parti si danno atto che il presente Accordo, lo Statuto e l'Atto costitutivo del FONDO individuano l'insieme dei diritti e degli obblighi che si sono intesi attribuire ai lavoratori e alle imprese in materia di previdenza complementare e che tali obblighi pertanto non sussistano nei confronti dei lavoratori che non aderiscano o cessino di partecipare al FONDO GOMMA PLASTICA.

000